

SEN. 1074/16
R.G. 3942/12
12/04/16
24/06/16
Rep. 1037/16
Oggetto: Prestazione
d'opera
intellettuale

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

Il Tribunale di Benevento, in persona del G.U., Dott. Antonietta Genovese, ha pronunciato la seguente

sentenza

nella causa iscritta al n. 3942 R.G.A.C., anno 2012, avente ad oggetto: prestazione d'opera intellettuale, passata in decisione all'udienza del 18.1.16, vertente

TRA

Buccirossi Maria Luisa e Rotili Federica, el. te dom.te presso lo studio dell'avv. U.Campese, che le rappresenta e difende giusta mandato a margine dell'atto di citazione

Opponente

E

Panorama s.r.l., el.te dom.ta presso lo studio dell'avv. C.Paoletti, che la rappresenta e difendo giusta mandato a margine della comparsa di risposta


Opposta

E

Ucci Domus s.r.l., el.te dom.ta presso lo studio dell'avv. L.Papa, che la rappresenta e difende giusta mandato a margine della comparsa di costituzione

Chiamata in causa

Conclusioni: le parti concludono come da verbale di udienza del 18.1.16, da intendersi qui interamente trascritto



Fatto e Diritto

Buccirossi Maria Luisa e Rotili Federica convenivano in giudizio la Panorama s.r.l. per sentirla condannare, anche a titolo di ingiustificato arricchimento, al pagamento della somma di €9.165,25, a titolo di competenze professionali. A sostegno della domanda esponevano di essere eredi dell'Ing. Sergio Rotili, che aveva svolto, in favore della Panorama s.r.l., diversi incarichi professionali, specificamente indicati in citazione.

Instauratosi il contraddittorio, la Panorama s.r.l. eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva; evidenziava che l'incarico conferito al Rotili nel 2001 si era concluso il 30-11-2001, con il rilascio della concessione edilizia da parte del Comune di Benevento ed era stato interamente pagato. Contestava la domanda e rilevava che la variante al progetto era stata voluta e curata da Ucci Domus s.r.l. (cessionaria per atto pubblico).

Eccepiva altresì la prescrizione ai sensi dell'art. 2956 c.c. e chiedeva chiamarsi in causa la Ucci Domus. Autorizzata la chiamata, la Ucci Domus contestava la domanda.

In assenza di istruttoria, la causa veniva riservata in decisione.

La domanda è fondata e va accolta.

Deve premettersi che l'eccezione di prescrizione presuntiva, sollevata dalla convenuta è destituita di fondamento.

Esa non opera nelle ipotesi in cui, come nella specie, il credito vantato venga negato in radice. Nella prescrizione presuntiva, infatti, a differenza di quel che accade per la prescrizione ordinaria, l'elemento




tempo non agisce in funzione della perdita del diritto, ma come presunzione dell'intervenuto pagamento. Nella specie, la Panorama s.r.l., eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, contesta di dovere effettuare il pagamento e nega pertanto il diritto, implicitamente ammettendo che l'obbligazione non è stata adempiuta da Panorama s.r.l..

Nel merito, il credito vantato dall'Ing. Rotili risulta dagli atti idoneamente dimostrato (tranne che per l'attività di Direzione dei Lavori). Invero, esso emerge innanzitutto dalla documentazione allegata, da cui risulta che il Rotili ha effettivamente svolto attività professionale per conto della Panorama; la documentazione allegata, infatti, reca la sottoscrizione dell'amministratore unico della Panorama s.r.l.; tali sottoscrizioni non risultano disconosciute.

Tale circostanza dà dimostrazione dell'avvenuto conferimento dell'incarico da parte della Panorama s.r.l., in relazione ai progetti allegati ed inerente la concessione, da parte del Comune di Benevento, del permesso a costruire per la realizzazione dei lavori in variante alla concessione edilizia 7126/02. Priva di pregio appare altresì l'eccezione di intervenuto pagamento (di cui alla fattura allegata da convenuta), inerente il compenso spettante per il progetto originario conclusosi con il rilascio della concessione 7126.

Quanto alla eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da Panorama s.r.l. (che sostiene essere tenuta al pagamento la Ucci Domus s.r.l., cessionaria del progetto e delle concessioni in variante), deve rilevarsi che non vi è dubbio che il rapporto professionale si è



instaurato tra Ing Rotili e Panorama(la quale nell'atto introduttivo ha ammesso di avere conferito incarico al professionista). Tuttavia è necessario considerare il rapporto tra convenuta e terza chiamata, poiché la prima ha chiesto di essere manlevata.


In proposito, risulta dimostrato che Ucci Domus si è effettivamente assunta degli oneri relativi ad una parte di attività.

Ha sostenuto però di aver provveduto al pagamento, allegando fattura del 2007.

In proposito, le attrici hanno lamentato la genericità della fattura; tuttavia, deve ricordarsi che, qualora il debitore fornisca elementi utili a dimostrare l'intervenuto pagamento di somma corrispondente a quella richiesta, è onere del creditore, dimostrare una diversa imputazione del pagamento effettuato, cosa nella specie non avvenuta. La fattura peraltro, è diretta al pagamento del compenso per la progettazione di "edificio da destinare a servizi privati e residenza" proprio come indicato sul progetto allegato alla produzione attorea.

Deve osservarsi che parte attrice ha chiesto il pagamento delle seguenti attività: progettazione e direzione lavori per la realizzazione di edificio da destinare a residenza e servizi privati; l'attività risulta pagata, relativamente alla progettazione; alcuna prova è ravvisabile in atti relativamente alla Direzione Lavori.

Quanto alla variante, alla relazione illustrativa e ai grafici, nonché allo studio di inserimento urbanistico, deve rilevarsi che le attività di cui sub 3 e 4 appaiono attività correlate al rilascio della concessione edilizia n. 7126, pagate da Panorama(la circostanza è stata ammessa).



Rimane da considerare la somma dovuta per la variante, somma che non può essere posta a carico di Ucci Domus, che si è assunta l'onere di solo pagare la progettazione relativamente al primo corpo di fabbrica. Relativamente alla variante la convenuta contesta la propria legittimazione sostenendo che la variante, "benché formalmente richiesta da Panorama s.r.l. è stata voluta e curata da Ucci Domus s.r.l."; in realtà quindi non nega di avere formalmente dato impulso all'attività.


L'esistenza di un rapporto contrattuale appare dimostrata dalla circostanza che la richiesta di permesso a costruire per la realizzazione di lavori in variante alla C.E. 7126/02 risulta firmato dalla Panorama s.r.l. e nel corpo dell'atto di parla del progetto redatto dall'Ing. Rotili.

La domanda va limitata dunque al costo dell'attività svolta per la variante.

Sul punto, non appare opportuno disporre accertamenti tecnici, anche perché, mancando gli elementi necessari per la valutazione analitica della parcella, non si può che pervenire ad un criterio equitativo sulla base della richiesta avanzata dalla parte, escludendo le attività per cui è già stato disposto il pagamento, e quelle non provate; si ritiene quindi di determinare la somma dovuta in € 5000,00, all'attualità

Si ritiene di compensare per metà le spese di lite e condannare Panorama s.r.l. al pagamento dell'altra metà.

Le spese vanno invece compensate tra convenuta e terza chiamata



P . Q . M .

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Rotili Federica e Buccirossi Maria Luisa con atto di citazione notificato il 2.9.12, nei confronti di Panorama s.r.l., nonché sulla domanda da questa proposta nei confronti di Ucci Domus s.r.l., così provvede:

- 1) Accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto condanna la Panorama s.r.l. al pagamento della somma di € 5000,00 oltre interessi
- 2) Rigetta la domanda proposta dalla convenuta nei confronti di Ucci Domus s.r.l. compensa tra queste parti le spese di lite.
- 3) Compensa per metà le spese tra attrici e convenuta e condanna Panorama s.r.l. al pagamento dell'altra metà, che liquida in € 450,00 per la fase di studio, € 400,00 per la fase introduttiva, € 500,00 per la fase istruttoria, € 600,00 per la fase decisoria, € 112,00 per spese, oltre rimborso forfetario spese generali, Iva e CPA secondo legge

Benevento 11.4.16

Il Giudice

- Dott. A. Genovese -



TRIBUNALE DI BENEVENTO
La presente sentenza è stata
depositata in cancelleria e resa
pubblica oggi 12 APR. 2016

IL CANCELLIERE
PEDICCHI MARIA LUISA



Tribunale di Benevento

LISTA DELLE PARTI DEL FASCICOLO 3942/2012

Sentenza n. 1074/2016 pubbl. il 12/04/2016
RG n. 3942/2012
Report n. 103/2016 del 12/04/2016

Nome e Cognome / Rag. Sociale	Codice fiscale	Data e Luogo di nascita	Indirizzo	Tipo Parte	Attivo
MARIA LUISA BUCCIROSSI	BCCMILS46H63A783O	23/06/1946 BENEVENTO	BENEVENTO FRATELLIADDABBO 13	Attore principale	Attivo
PANORAMA S.R.L.	00941720625		BENEVENTO DEI CAPPUCCINI 11	Convenuto principale	Attivo
FEDERICA ROTILI	RTLFRGC85A447A783U	07/01/1985 BENEVENTO	BENEVENTO FRATELLIADDABBO 13	Attore	Attivo
BUCCI DOMUS SRL				Chiamato in causa	Attivo